

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 6/A

Roma, 18/9/2024

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Capo Dipartimento
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO

All'Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale
CAPANNELLE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Copertura assicurativa "Tutela legale" - Anticipazione e rimborso delle spese legali ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 emessa dalla Società AIG Europe

Si comunica che in data 17/9/2024 l'ONA ha stipulato con la Società AIG Europe il contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo di Tutela Legale a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il contratto ha effetto retroattivo dal 21/12/2023.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Ai fini della gestione della polizza si richiama l'attenzione, in particolare, sulle seguenti disposizioni contrattuali:

Polizza TUTELA LEGALE

Art. 35: Denuncia di sinistro Prescrizione dei diritti

In caso di sinistro, l'Assicurato (dipendente) deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Contraente. In deroga all'art.1913 c.c. il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Si conviene inoltre che l'avviso di sinistro ricevuto dalla Società comporta, tra le parti, gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione dei diritti dell'assicurato a percepire l'indennizzo, incluso quanto previsto dal 4° comma dell'art.2952 c.c. ove applicabile, ma comunque non oltre il termine di due anni dalla definizione della vertenza, intendendosi per tale la data dell'ultimo pagamento effettuato dall'Assicurato in relazione a prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.”

Art. 36: Scelta del legale e del perito di parte

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti e periti”

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 33: Fondo spese ed onorari Anticipo indennizzi

*La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare **fattura entro 15 gg. dal ricevimento** della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:*

- Euro 10.000,00 per persona
- Euro 20.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso qualora successivamente al pagamento del fondo spese ed onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia”

Pertanto in ordine all'adempimento di cui **all'articolo 35**, il dipendente dovrà tempestivamente informare il Broker autorizzato al seguente indirizzo sinistri@pec.gbsapri.it, quest'ultimo **entro i successivi trenta giorni**, provvederà a darne comunicazione scritta alla Società AIG Europe per l'apertura della pratica. Tale procedura vale anche per la corrispondenza sui sinistri aperti.

La denuncia dovrà essere, pertanto, comunicata direttamente dall'Assicurato al Broker per l'apertura del sinistro.

Detta comunicazione dovrà essere inoltrata anche agli uffici dell'Opera Nazionale di Assistenza (ONA), che legge per conoscenza al seguente indirizzo e-mail: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it

In ordine all'adempimento di cui **all'articolo 36**, l'Assicurato ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia, segnalandone tempestivamente il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dal dipendente il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Per quanto concerne la previsione di cui **all'articolo 33**, l'istanza di erogazione dell'anticipo, dovrà essere inoltrata dall'interessato alla predetta Società, avendo cura di informare anche la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - Ufficio II “Bilancio e Patrimonio”. Il dipendente nella citata istanza, debitamente corredata dalla fattura del Legale, dovrà:

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- indicare l'IBAN del conto corrente bancario o postale su cui dovrà essere disposto l'accreditamento dell'anticipo;
- attestare di essere a conoscenza che la Società procederà al recupero delle somme anticipate.
“qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venisse riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia

Appare opportuno precisare che l'eventuale richiesta di un'anticipazione delle spese Legali fino all'importo massimo di euro 10.000,00 ai sensi degli articoli 19 e 15 dei DD.PP.RR. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della pertinente posta del bilancio dipartimentale, sarà subordinata alla preventiva attivazione della copertura assicurativa. L'anticipazione, che andrà richiesta alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie, sarà interamente erogata nell'ipotesi di diniego da parte della Società per superamento dei limiti fissati nella polizza, ovvero corrisposta fino a concorrenza dell'importo massimo, qualora la Compagnia assicuratrice vi abbia provveduto parzialmente.

Sarà cura degli Uffici coinvolti garantire, in ogni fase del procedimento, che il trattamento dei dati personali avvenga in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, ai sensi della vigente normativa in materia.

In allegato si invia il Vademecum Tutela Legale, inoltre si riallega il Manuale denuncia sinistri e il Vademecum RCT.

Gli Uffici in indirizzo cureranno la massima diffusione tra il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della presente circolare, che sarà pubblicata anche dal Dipartimento.

F.to
IL PRESIDENTE
Claudio Gorelli